



LA FRATERNITÀ

■ Rubrica a cura di Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni

Chiude questa rubrica che tanti hanno apprezzato e con la quale hanno potuto cogliere i tratti essenziali della nostra Costituzione. Ringraziamo gli autori per questo prezioso servizio. Certi di poter contare ancora sulla loro puntuale e competente collaborazione. (La redazione).

Il principio di fraternità non compare esplicitamente nella nostra Costituzione. Dal punto di vista giuridico, tale principio deve gran parte del suo rilievo alla Rivoluzione francese, in cui la *fraternité* è stata accoppiata alla *liberté* e all'*égalité*, come tritico dei valori che dovevano ispirare il nuovo ordine. E tuttavia, anche nelle carte costituzionali susseguite in Francia dopo la Rivoluzione, tra i tre principi del famoso motto, la *fraternité* è quello che ha faticato di più a trovare un posto e a ricevere una traduzione coerente in termini giuridici. Un rilievo importante, almeno dal punto di vista simbolico, la fraternità riceve poi nella "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo", approvata a New York dall'Onu nel 1948, che l'Italia ha ratificato. L'art. 1 di questa dichiarazione recita così: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Anche la "Carta araba dei diritti umani", adottata nel 1994 (ed emendata nel 2004), inserisce nel Preambolo un riferimento importante ai "principi eterni di fratellanza, eguaglianza e tolleranza tra gli esseri umani, consacrati dalla nobile religione islamica e dalle altre religioni rivelate da Dio". E, in Africa, molte costituzioni richiamano questo principio a cui la cultura di quel continente tributa un particolare onore.

Sembra dunque che la fraternità, pur così impegnativa, sia un principio capace di unire tradizioni filosofiche, culturali e politiche assai diverse. Le sue basi concettuali possono essere rinvenute o nel riconoscimento di una comune condizione di natura, come nella fraternità illuministica, oppure, come nelle grandi religioni monoteistiche e in quelle cristiane in particolare, nella paternità di Dio da cui discende, per tutti gli uomini (la dottrina sociale della Chiesa parla di "grande famiglia umana"), una condizione filiale e insieme fraterna. È importante sottolineare l'apertura universalistica che queste basi, religiose o filosofiche, offrono alla fraternità, perché questo valore è sempre esposto a un'insidia sottile e cioè alla costruzione di alleanze "fraterne" per via di processi di divisione o di contrapposizione sociale. Se si diventa fratelli perché uniti da un nemico comune, la fraternità può diventare fattore scatenante i peggiori crimini. Perfino i mafiosi di chiamano tra loro "fratelli"...

Nella Costituzione italiana, come si diceva, la parola "fraternità" non c'è e tuttavia il senso di quel principio è presente in profondità. Non a caso, già i primi commenti sistematici alla Costituzione vedevano nella solidarietà di cui parla l'art. 2 della Costituzione l'ispirazione feconda della fraternità. La fraternità si può infatti rispecchiare in una solida-

rità, come quella voluta dai Costituenti, che non si esaurisce in un compito tutto affidato all'autorità o ai pubblici poteri, ma che vive anche di una dimensione orizzontale (interpersonale) e abita nella sfera di responsabilità della persona rispetto alla relazione di cura con l'altro da sé. Come sappiamo, infatti, nella Costituzione italiana, la stessa libertà della persona è concepita come generata e alimentata dalla cura che l'uomo, in sé costitutivamente fragile, riceve da altri (*in primis*, nelle formazioni sociali) e dunque, a propria volta, è chiamata a svolgersi nella restituzione del dono ricevuto. La

libertà ricevuta in dono impegna infatti l'uomo, reso autonomo, a un esercizio responsabile, solidale e appunto fraterno verso gli altri uomini. Questa espressione solidale delle libertà non si traduce però integralmente in obblighi giuridicamente sanzionabili, perché altrimenti la fraternità entrerebbe in contrasto con la libertà. L'ordinamento giuridico tende a favorire la trasposizione della libertà in fraternità, incentivandone il processo, riconoscendone gli esiti e solo parzialmente, e

comunque gradualmente, rendendo le condotte fraterne obbligatorie. Se è vero che la libertà è per noi uomini sempre una specie di "debito", contratto verso chi ci ha curati e sostenuti, ciò tuttavia rischia, se si assolutizza il concetto, di generare un'idea sacrificale dell'esistenza, che fa apparire la relazione con l'altro una condanna imposta e potenzialmente liberticida; al tempo stesso, però, un esclusivo affidamento sulla "buona volontà" degli uomini metterebbe a rischio il fine dell'ordinamento (la cura della dignità della persona), consegnandolo alla mera spontaneità, e minaccerebbe di oscurare il rilievo della corresponsabilità. Se è vero che una vita buona, in quanto ricevuta, è per la persona come un debito che impegna alla restituzione, è anche vero che la vita stessa è ricevuta nella forma del dono, che apre a una libertà grata e capace di gratuità.

Per certi aspetti, allora, la fraternità non può che rimanere un presupposto del diritto, esterno e anteriore alla norma giuridica, e cioè una condizione indispensabile ma implicita dell'ordine sociale. La società non può infatti – specie in una democrazia – stare insieme solo a forza di comandi e di minacce, ma ha bisogno di poter contare su risorse autonome di legame sociale, quali sono l'amore, l'amicizia e la disponibilità a prendersi cura fraternamente dell'altro. Infine: la fraternità si sviluppa, al riparo da possibili ripiegamenti egoistici, laddove si innesta sulla consapevolezza che l'incontro con la sofferenza e la vulnerabilità sono l'autentica condizione che, in quanto universale, accomuna e dunque può affratellare le vite delle persone. Com'è stato detto, "la verità della sofferenza impone l'urgenza del prendersi cura".

